

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2450 del 16/05/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013 DITTA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE STAGIONALE DEL POMODORO FRESCO, CON PRODUZIONE DI POLPA E PASSATA DI POMODORO IN BARATTOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI S. GIORGIO P.NO (PC), VIA TORRAZZO N. 21. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-2554 del 16/05/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA  
CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER  
L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE STAGIONALE DEL POMODORO FRESCO, CON PRODUZIONE DI  
POLPA E PASSATA DI POMODORO IN BARATTOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN  
COMUNE DI S. GIORGIO P.NO (PC), VIA TORRAZZO N. 21.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Det. Dir. 11.01.2017 n. 107 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta O.P.O.E. CONS. COOP. AGRIC. P.A. per l'attività di "lavorazione stagionale del pomodoro fresco, con produzione di polpa e passata di pomodoro in barattoli" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero con Provv. Unico n. 596 del 19.01.2107. L'autorizzazione comprende lo scarico di acque reflue e le emissioni in atmosfera;

**VISTA** l'istanza della Ditta O.P.O.E. CONS. COOP. AGRIC. P.A., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (SUAP del Comune di San Giorgio P.no) con nota del 20/03/2017, prot. n. 3511 (prot. Arpae n. 3149 del 21/03/2013), per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, consistente nel riutilizzo dei fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. n. 99/1992, inerente all'attività svolta nello stabilimento in oggetto;

**PRESO ATTO** che:

- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
  - **scarico SA di acque di acque reflue industriali;**
  - **scarico SB di acque reflue domestiche** in uscita da un sistema di trattamento costituito da una fossa Imhoff (per i servizi igienici), un degrassatore (per il locale cucina) e da un filtro percolatore anaerobico finale di potenzialità pari a 10 A.E.;
- lo **scarico SA** di acque di acque reflue industriali è costituito:
  - dalle acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione (avente una potenzialità complessiva di 514 Kg BOD<sub>5</sub>/giorno pari a 8571 A.E.) atto al trattamento delle acque provenienti dalla lavorazione del pomodoro e delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito alla sosta degli automezzi che trasportano il pomodoro in attesa dello scarico;
  - dalle acque reflue industriali di raffreddamento e meteoriche di dilavamento (relative ai piazzali su cui non insistono attività "sporcanti");
  - dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi agli spogliatoi;
- il sistema di depurazione per trattamento delle acque provenienti dalla lavorazione del pomodoro di cui sopra è costituito da una vasca di raccolta delle acque reflue in cui avviene la dissabbiatura, da un impianto di filtrazione meccanica con filtro rotante, da n° 2 vasche di trattamento chimico – fisco (con latte di calce e flocculante), da un sedimentatore primario e da un impianto biologico a fanghi attivi (quest'ultimo costituito da una vasca di ossidazione, da un sedimentatore secondario e da una vasca di clorazione);
- entrambi gli scarichi **SA** ed **SB** recapitano nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P. per Case Nuove - Godi" confluyente nel Rio Ogone;
- dal disegno n° 01 del novembre 2016 si evince che:

- entrambe gli scarichi SA ed SB sono dotati di un proprio pozzetto fiscale (pozzetto P3 per lo scarico SA di acque reflue industriali);
- le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione sono campionabili nel pozzetto di prelievo fiscale P1;
- nei mesi in cui non viene svolta alcuna attività lavorativa le acque meteoriche di dilavamento che durante la campagna di attività recapitano al sistema di depurazione, confluiscono direttamente in corpo idrico superficiale;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 10.04.2017, prot. n. 4192, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae si è espresso favorevolmente al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- nota del 26.04.2017, prot. n. 2884 (prot. Arpae n. 4760 del 27.04.2017), con cui il Comune di Ponte dell'Olio ha espresso, per quanto di competenza (relativamente all'utilizzo dei fanghi di cui trattasi su terreni posti nel proprio territorio) il proprio "nulla osta";

**RILEVATO** che che il Comune di San Giorgio P.no, né in sede di adozione/rilascio dell'AUA originaria né nell'ambito della modifica in argomento, ha evidenziato problematiche in merito alla matrice rumore ad all'esigenza di acquisizione degli eventuali corrispondenti titoli all'interno dell'AUA;

#### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta O.P.O.E. CONS. COOP. AGRIC. P.A.;

#### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A. (C. FISC. 01392780381 ) - avente sede legale in Comune di Cento (FE), località Dodici Morelli, Via Troilo Cabeì n. 6 - per l'attività di "lavorazione stagionale del pomodoro fresco, con

produzione di polpa e passata di pomodoro in barattoli” svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio P.no, via Torrazzo, 21. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**SA** di acque reflue industriali ed **SB** di acque reflue domestiche) nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P. per Case Nuove - Godi” confluyente nel Rio Ogone;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 99 del 27.01.1992 e L.R. n. 15/97;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 GENERATORE VAPORE SATURO AD OLIO COMBUSTIBILE**

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Portata massima                                  | 9540 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima annua                             | 50 gg/anno              |
| Durata massima giornaliera                       | 24 h/gg                 |
| Altezza minima                                   | 11 m                    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:    |                         |
| Materiale particolare                            | 100 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> ) | 500 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 1700 mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E2 GENERATORE VAPORE SATURO AD OLIO COMBUSTIBILE (EMERGENZA)**

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Portata massima                                  | 9540 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima annua                             | solo emergenza          |
| Durata massima giornaliera                       | solo emergenza          |
| Altezza minima                                   | 11 m                    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:    |                         |
| Materiale particolare                            | 100 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> ) | 500 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 1700 mg/Nm <sup>3</sup> |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) l’olio combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall’allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/06;
- c) **Dal 1 gennaio 2020 non potrà più essere utilizzato l’olio combustibile, pertanto il gestore dovrà convertire l’impianto ad un combustibile meno inquinante dandone preventiva comunicazione al Comune sede dello stabilimento ed ad Arpa ai sensi dell’art. 6 del DPR 59/13;**
- d) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- f) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particolare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i **controlli**, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all’emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le metodiche sopra

riportate;

- i) la data, l'orario ed i risultati dei controlli all'emissione E1, nonché, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
  - j) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
  - k) fatto salvo quanto disposto al successivo punto l), fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare autocontrolli ad E1 **per i soli ossidi di zolfo** nel caso di impiego di BTZ con contenuto di zolfo inferiore all'1%. Gli altri limiti dovranno, comunque, essere sempre oggetto di autocontrollo con la frequenza stabilita al precedente punto h);
  - l) **entro il 19/10/2017** (nove mesi dal rilascio della precedente AUA) il gestore dovrà comunicare ad Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli da effettuarsi alle emissioni E1, in giorni diversi in un periodo di dieci giorni ed a E2, i dati relativi ad almeno un autocontrollo, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di emissione stabiliti ad E1 ed E2 (compreso quello riguardante gli ossidi di zolfo);
  - m) l'impianto di cui all'emissione E2 dovrà funzionare esclusivamente in alternativa all'impianto di cui all'emissione E1 e comunque in caso di malfunzionamento/avaria di quest'ultimo;
  - n) i consumi di olio combustibile di entrambi gli impianti termici e le ore di funzionamento di E2 devono essere annotati con frequenza annuale su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo;
3. **di stabilire**, per lo scarico **SA** di acque reflue industriali , il rispetto (nel pozzetti di prelievo fiscale P1 e P3 come indicati in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico **SA** di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P. per Case Nuove - Godi" confluyente nel Rio Ogone, le seguenti prescrizioni:
- a) i pozzetti di campionamento fiscale **P1** ed **P3** dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
  - b) tutti i componenti del sistema di depurazione dovranno essere, almeno una volta all'anno e prima dell'inizio della campagna stagionale, sottoposti alle opportune verifiche per accertarne il regolare funzionamento;
  - c) la messa a regime del sistema di depurazione dovrà essere programmata in modo tale che prima dell'avvio alla depurazione delle acque reflue derivanti dalla lavorazione del pomodoro si trovi già nelle condizioni di funzionare in condizioni ottimali;
  - d) durante il periodo della lavorazione del pomodoro il sistema di depurazione dovrà essere mantenuto in buona efficienza mediante una corretta e scrupolosa gestione;
  - e) i fanghi prodotti dal sistema di depurazione (sia del trattamento chimico – fisico che di quello biologico) dovranno essere regolarmente asportati al fine di garantire una corretta efficienza depurativa;
  - f) le condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione;
  - g) dovrà essere comunicata, all'ARPAE e al Comune di San Giorgio P.no, la data di inizio e fine campagna;
  - h) durante il periodo della lavorazione del pomodoro dovrà essere effettuata la lettura:
    - giornaliera del contatore posto sul pozzo di approvvigionamento idrico;
    - giornaliera dei contaltri posti sulle pompe di rilancio dell'acqua depurata verso il pozzetto P1;
    - a inizio e fine campagna del contatore posto sulla pompa di prelievo e rimando della vasca "L";
  - i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
  - j) il trattamento di clorazione potrà essere effettuato solo nel caso in cui lo richiedano interventi di

emergenza e motivati, nonché preventivamente autorizzati dalle autorità competenti (Azienda USL ed ARPAE);

- k) durante il periodo della lavorazione del pomodoro vengano effettuati:
  - con frequenza almeno settimanale e mediante un campionamento medio-composito nell'arco di tre ore, autocontrolli analitici, in ingresso al sistema di depurazione ed in uscita dallo stesso nel pozzetto P1, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, BOD<sub>5</sub>, COD e Solidi sospesi totali;
  - almeno n° 2 autocontrolli analitici nel pozzetto P3, mediante un campionamento medio-composito nell'arco di tre ore, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, BOD<sub>5</sub>, COD e Solidi sospesi totali; le date dovranno coincidere gli autocontrolli di cui sopra;
- l) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera k) e su cui annotare:
  - le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione nonché le verifiche delle condizioni di funzionamento;
  - i dati di cui alla lettera h);
- m) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al punto precedente dovrà essere consegnato all'ARPAE;
- n) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- o) dovrà essere preventivamente comunicato all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. **di impartire** per lo scarico **SB** di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P. per Case Nuove - Godi" confluyente nel Rio Ogone, le seguenti prescrizioni:

- a) **entro il 19/7/2017** (6 mesi dal rilascio della precedente AUA) da parte dell'Unione Valnure e Valchero dovranno essere realizzati gli impianti di trattamento per lo scarico di acque reflue domestiche; dell'avvenuta realizzazione dovrà essere data comunicazione al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 10 A.E.);
- c) venga previsto, almeno una volta all'anno, lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore;
- d) il posizionamento e le dimensioni delle botole di ispezione del filtro percolatore dovranno consentire le necessarie operazioni periodiche di svuotamento e controlavaggio della materiale filtrante;
- e) con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi dalla fossa Imhoff e dal degradatore;
- f) il pozzetto di controllo posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- h) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

6. **di stabilire** per **l'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99 del 27.01.1992 e L.R. n. 15/97, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

- a) l'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione potrà avvenire per una quantità massima di **120 ton./anno** tal quale - provenienti dall'impianto di trattamento acque reflue a servizio del proprio stabilimento agroalimentare sito a San Giorgio, via Torrazzo n. 21, secondo il Piano di distribuzione fanghi presentato per le annate 2016, 2017 e 2018, fermo restando l'obbligo per le annate

successive di produrre, preventivamente alle operazioni di spandimento, nuovi piani con la documentazione prevista dalle norme vigenti per attestare la disponibilità dei terreni ivi contenuti;

- b) devono essere rispettate le disposizioni contenute nelle Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30.12.2004 (come modificata dalla Deliberazione n. 285 del 14.02.2005), n. 1801 del 07.11.2005 e n. 297 del 13.03.2009;
- c) il fango deve sempre subire un efficace trattamento di stabilizzazione al fine di ridurne il potere fermentescibile;
- d) il titolare dell'impianto di depurazione deve provvedere ad eseguire gli accertamenti analitici ai sensi dell'art. 11 - 1° comma - del D. Lgs. n. 99/1992 (come previsti dalla tabella A dell'allegato 4 della Deliberazione G.R. n. 2773/2004) almeno **ogni sei mesi**, durante il periodo di funzionamento dell'impianto, che risulta avere una potenzialità inferiore a 100.000 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Tali accertamenti analitici vanno trasmessi con la medesima frequenza all'Arpae di Piacenza e devono costituire parte integrante della notifica di spandimento di cui al successivo punto e);
- e) la prescritta notifica d'inizio delle operazioni di utilizzazione, di cui all'art. 9 del sopra citato D.Lgs. n. 99/1992, dovrà pervenire **entro i 10 giorni lavorativi** antecedenti l'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi a questa Amministrazione, al Comune interessato dalle stesse operazioni ed alla competente Sezione territoriale dell'Arpa;
- f) l'utilizzo dei fanghi è consentito:
  - sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica non superiore al 5%;
  - in terreni situati ad una distanza superiore a 100 m dal perimetro del centro abitato indicato dagli strumenti urbanistici locali, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- g) prima della scadenza della presente autorizzazione, deve essere effettuato il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi, di cui al paragrafo XIV – punto 1/c - della Deliberazione n. 2773/2004;
- h) il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla S.A.C. dell'Arpae di Piacenza, entro la fine di febbraio di ogni anno, la "scheda riassuntiva" riferita all'anno solare precedente, come definita dall'Appendice 1 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004;
- i) devono essere rispettate le misure di tutela previste dagli artt. 30 – 33 – 34 – 35 – 36 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione G. R. n. 40 del 21/12/2005 (tutela delle Zone Vulnerabili da nitrati e tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);
- j) devono essere rispettate sia le norme contenute nel PTCP (artt. 14, 17 e 35) che le norme tecniche stabilite negli strumenti urbanistici e nei Regolamenti dei Comuni interessati allo spandimento dei fanghi;
- k) l'interramento dei fanghi potrà avvenire con il ricorso all'utilizzo della tecnica della disonatura, rispetto a quello dell'aratura, qualora la stessa ne garantisca il corretto funzionamento;

7. **di ricordare** che la Ditta è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi di legge:

- a) nelle fasi di raccolta, trasporto stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento (come definita dall'allegato III A del già citato D. Lgs. 99/92, come aggiornata dall'Appendice 2 della Deliberazione G. R. 2773/2004);
- b) il titolare dell'autorizzazione, in quanto utilizzatore dei fanghi, deve tenere il "registro di utilizzazione" vidimato dalla SAC dell'Arpae di Piacenza, da aggiornare e conservare ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 99/1992 (registro definito dall'allegato III B al D. Lgs. 99/1992, meglio specificato nell'Appendice 3 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004);
- c) il produttore dei fanghi e/o il titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio dei medesimi sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- d) si dovrà provvedere, nelle fasi di utilizzo in agricoltura, ad un' oculata gestione dei fanghi coordinata con l'adozione di corrette pratiche agronomiche (Codice di buona pratica agricola); in particolare l'interramento dei fanghi dovrà essere effettuato esclusivamente mediante aratura;

8. **di rammentare** che è previsto il divieto di utilizzazione dei fanghi nei seguenti casi:

- a) dal 1 novembre alla fine di febbraio di ogni anno;
- b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
- c) nelle zone di divieto di cui all'art. 2 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano regionale per il risanamento delle acque – Stralcio per il Comparto zootecnico, approvate con Delib. C.R. 11/02/1997 n. 570;

- d) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, dai laghi ed invasi/bacini anche artificiali;
  - e) nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/1988 e dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006;
  - f) se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 99/1992;
  - g) qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite (VL) fissati nell'Allegato IA del D. Lgs. 99/1992 e riportati nell'Allegato 3 della Deliberazione di G. R. n. 2773/2004;
  - h) quando le caratteristiche di qualità dei fanghi non rispettano i valori limite previsti dalla tabella I B del D. Lgs. 99/1992, nonché quelli dell'Allegato 4 della Deliberazione sopra citata;
  - i) in caso di superamento dei quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni stabiliti dall'art. 3 - commi 4 e 5 - del D. Lgs. n. 99/1992, inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni dell'allegato 5 (punto 2 - 3 - 4) della Deliberazione medesima;
  - j) qualora trattasi di fanghi definiti tossici e nocivi in riferimento alle concentrazioni limite stabilite nella Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 (relativa al D.P.R. n. 915/82), anche se miscelati e diluiti con fanghi idonei al riutilizzo agronomico;
  - k) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e/o compresi nelle zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.;
  - l) in terreni con pendenze medie maggiori del 15%, limitatamente a fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
  - m) in terreni con ph minore di 5;
  - n) in terreni con "Capacità di Scambio Cationico" minore di 8 meq/100 g;
  - o) nei 10 giorni precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso, in terreni destinati all'orticoltura ed alla frutticoltura i cui prodotti sono a contatto con il terreno e sono di norma consumati crudi;
  - p) nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio in terreni destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggio, anche in consociazione con altre colture;
  - q) in terreni dove è in atto una coltura, ad eccezione di quelle arboree;
9. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di depurazione presenti presso lo stabilimento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
10. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il del Comune di S. Giorgio P.no) sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**